

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 93

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore Mauro Maria MARINO)

approvata nella seduta del 18 dicembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVO ALLO STATUTO E AL FINANZIAMENTO DEI
PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE
EUROPEE COM(2012) 499 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 2013
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 499 definitivo,

considerato che la proposta modifica e abroga il vigente Regolamento (CE) n. 2004/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1524/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007, e crea uno *status* giuridico europeo per i partiti politici e le fondazioni politiche ad essi collegate e introduce disposizioni più dettagliate in materia di finanziamento;

considerato che la proposta mira a dotare i partiti politici europei e le fondazioni ad essi collegate di strumenti che consentano loro di affrontare le sfide attuali, in primo luogo quella di colmare il divario tra la politica nazionale e quella dell'Unione e promuovere la democrazia rappresentativa a livello dell'Unione europea, pienamente riconosciuta dall'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea;

ricordato che l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea impone ai partiti politici a livello europeo il compito di contribuire «a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione», compito particolarmente complesso per la tradizionale ridotta attenzione delle forze politiche nazionali rispetto ai temi connessi al processo di integrazione europea;

avuto altresì riguardo al disposto:

1) degli articoli 11 («Libertà di espressione e di informazione») e 12 («Libertà di riunione e di associazione») della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, il quale stabilisce che: «I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione»;

2) dell'articolo 49 della Costituzione italiana, ai sensi del quale «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. La proposta si basa correttamente sull'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio determinano con regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea e le condizioni per il loro finanziamento.

2. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni europee possono essere definite solo a livello dell'Unione europea.

3. La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché le misure previste si limitano a quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo di rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'Unione europea.

4. Nel merito, si esprime apprezzamento per:

a) il riconoscimento dell'importante ruolo dei «partiti politici» all'interno delle istituzioni dell'Unione. Ciò, tra l'altro, auspicabilmente contribuirà ad una maggiore democratizzazione delle istituzioni europee nella misura in cui permetterà di focalizzare maggiormente l'attenzione sull'operato dei rappresentanti dei cittadini, in linea, peraltro, con quanto già tracciato nel cosiddetto «Rapporto dei 4 Presidenti» (Verso un'autentica Unione economica e monetaria);

b) la conseguente introduzione di uno *status* giuridico europeo per i partiti politici europei e le fondazioni ad essi collegate (articolo 8), che comporterà la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri (articolo 9). La proposta stabilisce una serie di condizioni da rispettare al fine di ottenere lo *status* giuridico europeo. Tuttavia, non si tratta di condizioni eccessive e ciò al fine di incoraggiare e sostenere lo sviluppo di nuovi partiti politici europei;

c) le modifiche che prevedono l'introduzione di disposizioni e procedure più dettagliate in materia di finanziamento dei partiti politici europei o delle fondazioni ad essi collegate e la fissazione di criteri oggettivi di attribuzione delle risorse del bilancio dell'Unione. Tra queste si ritengono di particolare utilità le disposizioni di cui all'articolo 15 che, nel disciplinare donazioni e contributi, non mancano di promuovere la capacità dei partiti politici e delle fondazioni di generare risorse proprie, alleviando così i relativi oneri sul bilancio dell'Unione.

